

Allegato delibera del C. C. n. ... del

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI ORNAVASSO E ANZOLA D'OSSOLA PER L'ISTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno del mese di DICEMBRE

T R A

il Comune di ORNAVASSO, rappresentato dal sindaco pro - temporenato aile residente per la carica presso il Comune, che agisce in nome e per conto dello stesso, C.F.....giusta deliberazione Consiglio Comunale n. ... del

E

il Comune di ANZOLA D'OSSOLA, rappresentato dal sindaco pro - temporenato aile residente per la carica presso il Comune, che agisce in nome e per conto dello stesso, C.F.....giusta deliberazione Consiglio Comunale n. ... del

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 all'oggetto "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)";
- l'art. 4 prevede la modalità per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche così come delegate ai Comuni;
- con delibera della Giunta Regionale del 1° dicembre 2008 n. 34-10229 e successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313 sono stati approvati i criteri cui i Comuni dovranno attenersi per la costituzione della Commissione locale per il paesaggio;
- il predetto art. 4 stabilisce che i Comuni istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata tale commissione;

CONSIDERATO che i Comuni di ORNAVASSO e ANZOLA D'OSSOLA intendono costituire un'unica Commissione locale per il paesaggio;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. - I Comuni di ORNAVASSO e ANZOLA D'OSSOLA in forma associata istituiscono un'unica Commissione locale per il paesaggio in forma associata ai sensi e per le finalità previste dalla L.R. n. 32 del 01/12/2008.

Art. 2. - Il Comune di ORNAVASSO è il Comune Capo Convenzione.

Art. 3. - Il termine di durata della presente convenzione viene fissato in n. 5 (cinque) anni con decorrenza dal 01/11/2019.

Art. 4. - La Commissione è costituita da n. 3 (TRE) componenti scelti tra soggetti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali, alla gestione del patrimonio naturale, nonché in possesso dei requisiti di elettorato attivo e passivo.

Art. 5. -

La Commissione in occasione della seduta di insediamento nomina nel suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Ciascun componente della Commissione deve astenersi quando:

- a) partecipi in qualsiasi modo alla redazione del progetto d'intervento;
- b) sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- c) sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

I Componenti non potranno essere contestualmente componenti della commissione edilizia e/o urbanistica qualora istituita.

I componenti della Commissione, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 32/2008, durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni e possono essere rieletti per una sola volta.

I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta anche ad uno solo dei Comuni.

I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso dell'anno solare.

La decadenza é dichiarata dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 11.

I componenti della Commissione possono essere revocati con provvedimento motivato assunto dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 11.

La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

La Commissione per ogni pratica sottoposta al suo esame dovrà esprimere un parere formale e debitamente motivato.

La Commissione potrà svolgere anche appositi sopralluoghi.

Ciascun Comune dovrà individuare un proprio dipendente che svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6. - Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico ambientale.

La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Dirigente o del Responsabile del Procedimento, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale.

La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale; in particolare la Commissione valuta:

- a) l'impatto estetico - visuale dell'intervento;
- b) il rapporto con il contesto;
- c) la qualità progettuale.

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Alla Commissione, in particolare, viene richiesto di esprimere il parere vincolante, di cui all'art. 49, ultimo comma, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.

Per quanto non previsto nei precedenti commi si fa riferimento alla regolamentazione adottata in materia da ciascuno dei Comuni convenzionati.

Art. 7. - La nomina della Commissione è di competenza della Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 12 allargata ai Responsabili di Servizio dell'edilizia e/o urbanistica. A tal fine si provvederà alla pubblicazione di appositi avvisi del Responsabile del Servizio per la raccolta delle candidature corredate da curriculum vitae.

Art. 8. - La Commissione si riunirà ed esaminerà le pratiche distintamente per ogni Comune e nella rispettiva Sede oppure presso uno dei Comuni per la trattazione delle pratiche di entrambi qualora risulti necessario per esigenze di celerità dei procedimenti.

Art. 9. - Ogni Comune dovrà nominare un "responsabile del procedimento paesaggistico" che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica.

Il responsabile del "procedimento paesaggistico" svolgerà le seguenti funzioni:

- a) convocare la Commissione;
- b) mettere a disposizione della Commissione le pratiche da sottoporre a parere;
- c) acquisire le eventuali integrazioni richieste dalla Commissione;

d) acquisire il parere della Commissione da trasmettere al responsabile del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 10. - A ciascun componente della Commissione sarà attribuito, con apposito provvedimento assunto dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 11, un compenso forfettario che non potrà comunque essere superiore per ogni effettiva partecipazione ad ogni seduta ad € 50,00 oltre eventuali oneri di legge.

Art. 11. - Ogni singolo Comune associato concorrerà all'assunzione degli oneri finanziari per la corresponsione del compenso.

Art. 12. - Al fine di garantire in maniera efficace e funzionale la forma convenzionale viene costituita la Conferenza dei Sindaci come organo consultivo e decisorio.

Art. 13. - I Comuni di ORNAVASSO e ANZOLA D'OSSOLA convengono di comune accordo di astenersi per tutta la durata in vigore della presente convenzione, dall'adottare atti e/o provvedimenti contrari alla presente convenzione, fatta salva la volontà di recesso unilaterale dalla medesima previa notifica della deliberazione consiliare di recesso, assunta a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati, nei termini di 6 (sei) mesi antecedenti la data determinata dal recesso.

Art. 14. - I Comuni di ORNAVASSO e ANZOLA D'OSSOLA convengono di comune accordo la facoltà del rinnovo della presente convenzione, ove siano maturate reciproche esperienze positive, fatta salvo ogni diversa disposizione legislativa ostativa che possa sopraggiungere; a tal fine sarà necessaria apposita deliberazione di ciascun Comune.

Art. 15. - Per quanto qui non previsto si rimanda alle disposizioni della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 e della delibera della Giunta Regionale del 1° dicembre 2008 n. 34-10229, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2008 n. 58-10313, che qui si richiamano espressamente.